

## STATUTO DELLA FONDAZIONE “ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO”

### **Art. 1 - Natura e fondatori**

La Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (di seguito indicata come Fondazione) è un’istituzione di alta cultura, fondata dal Comune di Padova, dalla Provincia di Padova e dalla Regione del Veneto.

La Fondazione rappresenta la trasformazione dell’“Ente Orchestra da camera di Padova”, costituito in Padova il 21 ottobre 1966 come Associazione privata ex Art. 12 C.C. e la cui denominazione è stata successivamente modificata in “Orchestra di Padova e del Veneto”, Ente riconosciuto quale Associazione con personalità giuridica dalla Regione del Veneto con DPGR del 24 gennaio 1984 n. 242. La Fondazione subentra pertanto a tale Ente in tutti i diritti, gli obblighi, i rapporti giuridici attivi e passivi, assumendone tutte le attività senza soluzione di continuità. In particolare subentra nei rapporti di lavoro con il personale dipendente dall’Ente e acquisisce la gestione dell’Orchestra stabile a carattere professionale.

La Fondazione conserva la condizione di Istituzione Concertistico – Orchestrale, ai sensi dell’art. 28 della Legge 14 agosto 1967 n. 800, attribuita all’Ente Orchestra di Padova e del Veneto, col diritto a percepire i contributi già di spettanza di questo.

La Fondazione ha sede in Padova.

### **Art. 2 - Scopi e compiti**

La Fondazione, operando principalmente mediante la gestione dell’Orchestra stabile, ha lo scopo di sviluppare e diffondere, con continuità di programmi, la cultura musicale, in particolare nella provincia di Padova e nella regione del Veneto.

La Fondazione inoltre :

- partecipa a iniziative, quali allestimenti di stagioni liriche, festival e rassegne musicali, concorsi, scambi artistici e manifestazioni musicali in genere;
- collabora con le istituzioni pubbliche locali ed altri enti che perseguono finalità analoghe alle proprie, in particolare per iniziative volte a sviluppare l’educazione musicale dei giovani;
- promuove e realizza studi e ricerche;
- valorizza la propria orchestra, promuovendo produzioni audiovisive ed organizzando tournée concertistiche in Italia e all’estero, anche mediante scambi con istituzioni consimili.

La Fondazione compie tutti gli atti ed adotta tutti i provvedimenti utili al raggiungimento di tali fini, comprese le **acquisizioni** necessarie per la sede, gli uffici e i servizi.

La Fondazione non persegue fini di lucro.

### **Art. 3 - Patrimonio**

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal patrimonio dell’Ente Orchestra di Padova e del Veneto, quale risultante al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto.

Il patrimonio della Fondazione è incrementato da:

- i conferimenti effettuati dagli Enti fondatori;
- i beni immobili e mobili non consumabili acquisiti a qualunque titolo;
- le erogazioni, le donazioni, i lasciti, le eredità e quant’altro pervenga per atto di liberalità di terzi, destinato ad incremento del patrimonio.

### **Art. 4 - Entrate e spese**

Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione utilizza:

- i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- i contributi concessi dallo Stato;
- le assegnazioni finanziarie ordinarie erogate annualmente dagli Enti fondatori;

- i finanziamenti e i contributi di qualunque natura concessi da soggetti pubblici e privati;
- i proventi di gestione.

Gli avanzi di gestione possono essere in tutto o in parte accantonati per la copertura di eventuali spese impreviste future, per l'acquisto di beni strumentali necessari per lo svolgimento della propria attività o portati al patrimonio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 5 - Esercizio finanziario e bilanci**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il successivo 31 dicembre.

Ogni anno devono essere predisposti e approvati:

- entro il 30 aprile il conto consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione sull'attività svolta;
- entro il 30 settembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, accompagnato da una relazione sull'attività programmata.

Le spese della Fondazione devono essere contenute entro i limiti del bilancio preventivo e delle relative variazioni.

#### **Art. 6 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio generale;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

#### **Art. 7 - Composizione del Consiglio generale**

Il Consiglio generale è composto da:

- il Sindaco di Padova, che ne è il Presidente;
- il Presidente della Provincia di Padova o un suo delegato;
- il Presidente della Regione del Veneto o un suo delegato;
- il Vicepresidente, designato dal Sindaco, sentiti il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione.

Entra a far parte del Consiglio, quale ulteriore componente per un triennio, il rappresentante designato dai Sostenitori di cui al successivo Art. 12, i quali si siano impegnati a versare alla Fondazione per tale triennio, singolarmente e nel complesso, contribuzioni annuali pari o superiori ai valori preventivamente fissati dal Consiglio stesso.

Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto:

- un rappresentante designato dai musicisti dipendenti dell'orchestra;
- il Direttore amministrativo;
- il Direttore artistico.

#### **Art. 8 - Consiglio generale**

Al Consiglio generale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- 1) approva le modifiche statutarie;

- 2) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore amministrativo e il Direttore artistico;
- 3) stabilisce la pianta organica del personale e autorizza le assunzioni per la copertura dei posti vacanti;
- 4) nomina e revoca, con le modalità di cui al successivo Art. 16, l'eventuale Direttore stabile dell'Orchestra;
- 5) stabilisce l'indirizzo generale dell'attività artistica, organizzativa e amministrativa della Fondazione e formula direttive per lo svolgimento dell'attività medesima;
- 6) approva il Regolamento di organizzazione e funzionamento dei servizi, nonché gli altri atti regolamentari necessari per il buon funzionamento della fondazione;
- 7) delibera in ordine all'accettazione di donazioni e lasciti, agli acquisti ed all'alienazione di beni immobili e di beni mobili di valore superiore all'importo stabilito all'inizio dell'esercizio dal Consiglio medesimo;
- 8) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni;
- 9) approva i bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Direttore amministrativo;
- 10) approva il programma annuale di attività formulato dal Direttore artistico;
- 11) delibera l'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso, inviato con qualsiasi mezzo di comunicazione che ne assicuri la conferma della ricezione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.

Per le deliberazioni di cui ai punti 1 e 11 è necessaria la presenza e il voto favorevole di tutti e tre i rappresentanti degli Enti fondatori.

Per le altre deliberazioni è sufficiente la presenza di tre membri, dei quali almeno due rappresentanti degli Enti fondatori, e l'approvazione a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Direttore amministrativo funge da segretario verbalizzante.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e può altresì essere convocato su iniziativa del Presidente e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno due membri.

#### **Art. 9 - Presidente**

Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore di Padova.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- a) convoca e presiede il Consiglio generale;
- b) stipula e firma i contratti e gli atti della Fondazione;
- c) conferisce gli incarichi professionali, determinando le condizioni, le modalità di svolgimento delle prestazioni ed i relativi compensi, attenendosi alle direttive adottate dal Consiglio generale, valutate le indicazioni del Direttore amministrativo e/o artistico;
- d) assume i componenti dell'orchestra;
- e) assume il personale tecnico-amministrativo e organizzativo;
- f) ordina i pagamenti nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

Il Presidente, sentito il Consiglio generale, può delegare, in tutto o in parte, gli atti di cui ai precedenti punti al Vicepresidente.

#### **Art. 10 - Vicepresidente**

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'Ente, esercita direttamente le funzioni demandategli stabilmente dal Consiglio su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali due membri effettivi e uno supplente devono avere la qualifica di revisore contabile, tutti nominati dal Consiglio generale, che ne stabilisce il compenso e ne designa il Presidente.

Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati per un solo mandato.

Il Collegio esercita il controllo amministrativo, legale, contabile e fiscale sull'attività della Fondazione e vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e delle regole di buona amministrazione.

Almeno un Revisore deve essere presente alle sedute del Consiglio generale.

#### **Art. 12 - Sostenitori**

Diventano Sostenitori soggetti pubblici o privati, persone fisiche o persone giuridiche, che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrono al suo mantenimento con un contributo annuale pari ad una o più quote, il cui importo è preventivamente fissato dal Consiglio generale.

I sostenitori che si impegnino a versare tale contributo per un triennio, qualora il contributo annuale complessivamente da loro versato superi l'ammontare fissato dal Consiglio generale, nominano per lo stesso triennio un loro rappresentante nel Consiglio generale, designandolo nel rispetto del peso proporzionale delle contribuzioni. Il nominativo del Consigliere designato sarà comunicato al Presidente del Consiglio generale unitamente al verbale di riunione dei sostenitori che si sono riuniti per designarlo.

#### **Art. 13 – Comitato consultivo**

Con delibera del Consiglio generale può essere istituito un Comitato consultivo, composto dai componenti del Consiglio generale o loro delegati, dai sostenitori che abbiano versato un contributo nei precedenti 12 mesi, dal rappresentante in Consiglio generale designato dai musicisti dipendenti dell'orchestra, dal Direttore amministrativo e dal Direttore artistico, con il compito di esprimere suggerimenti e/o pareri in merito alle attività, ai programmi e agli obiettivi della Fondazione. Il Comitato, convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, si riunisce almeno una volta all'anno.

#### **Art. 14 - Direttore amministrativo**

Il Direttore amministrativo dirige e coordina l'attività amministrativa e gestionale della Fondazione. Oltre a quanto previsto dai regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio generale, il Direttore amministrativo:

- è responsabile della regolare tenuta della contabilità, della conservazione del patrimonio e della gestione giuridico - amministrativa del personale;
- predispone le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e le sottopone per l'approvazione al Consiglio generale;
- esercita tutti gli altri poteri necessari per l'ordinaria amministrazione, ivi compreso il ricorso a finanziamenti bancari, nei limiti delle deleghe conferite.

Il Direttore amministrativo deve essere persona di comprovata competenza ed esperienza. Viene nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio generale, che ne determina l'inquadramento giuridico e la remunerazione. Dura in carica un triennio, rinnovabile o prorogabile.

### **Art. 15 - Direttore artistico**

Il Direttore artistico:

- formula, sulla base degli indirizzi del Consiglio generale, il programma annuale di attività da sottoporre al Consiglio stesso;
- collabora con il Direttore amministrativo alla preparazione dei progetti di bilancio;
- provvede alla realizzazione dei programmi artistici approvati ed è responsabile del funzionamento artistico dell'orchestra e dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle iniziative artistiche della Fondazione.

Il Direttore artistico deve essere persona di alto profilo professionale e artistico e di adeguata competenza. Viene nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio generale, per la durata di un triennio, rinnovabile o prorogabile. La durata del suo mandato non può in ogni caso superare quella del Presidente che lo ha proposto.

### **Art. 16 - Direttore stabile**

Il Consiglio generale può, sentito il Direttore artistico ed il rappresentante dei musicisti nel Consiglio stesso, nominare un Direttore stabile dell'orchestra, scegliendolo tra i direttori di chiara fama e di livello internazionale. I compiti, le competenze, le responsabilità e le attribuzioni nella gestione artistica dell'orchestra saranno determinate nell'atto di nomina, insieme alla retribuzione e alla durata dell'incarico, che non può comunque superare i tre anni, rinnovabili in tutto o in parte. La nomina è revocabile dal Consiglio generale. Qualora l'incarico di Direttore stabile venga affidato al Direttore artistico questi assumerà il titolo di Direttore musicale.

### **Art. 17 - Divieti del personale**

È fatto divieto al personale dipendente di esercitare altro impiego o professione autonoma o commercio senza espressa autorizzazione scritta del Presidente.

### **Art. 18 - Scioglimento della Fondazione**

Qualora venga deliberato lo scioglimento della Fondazione, spetta agli Enti fondatori la nomina del liquidatore. Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altri Enti che perseguano attività analoghe.

### **Art. 19 - Rinvio**

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

### **Art. 20 - Norme transitorie**

1. Del Consiglio generale fa parte, con voto consultivo, il maestro Claudio Scimone, quale socio fondatore dell'Ente Orchestra da camera di Padova.
2. Nel primo triennio di applicazione del presente statuto l'ammontare della quota individuale annuale minima per i Sostenitori è fissata in € 20.000, e quella complessiva annuale per poter nominare per un triennio un componente nel Consiglio generale è fissata in € 200.000.
3. Il presente Statuto entra in vigore nella data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.